



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 03/05/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 5 aprile 2012, n. 72

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 72 MW, da realizzare nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) nelle località "Panno - Piducchiara - Santa Maria D'Olivola - Piano delle Mandrie" - Proponente: Puglia Energia S.r.l. già Soems S.p.A. - Sede legale: via Uberti, 14 - 47023 Cesena (FC).

L'anno 2012 addì 5 del mese di Aprile in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 29.06.2007 ed acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 10714 del 29.06.2007, la società Soems S.p.A. richiedeva di procedere alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale relativamente alla proposta di realizzazione di un impianto eolico, ricadente nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) nelle località "Palino - Palombara - Piducchiara - S. Maria D'Olivola - Piano delle Mandrie", trasmettendo all'uopo la documentazione progettuale relativa.

Con nota prot. n. 12556 del 12.09.2008, lo Studio Legale Morese, in rappresentanza di un privato cittadino, comunicava che la Soems S.p.A. prevedeva di realizzare parte del progetto proposto in agro di Sant'Agata di Puglia, sui terreni di proprietà del suo assistito, senza aver preventivamente sottoscritto con questi apposita convenzione.

Con nota assunta al prot. n. 3503 del 18.03.2009 il proponente trasmetteva in duplice copia, in modo spontaneo, elaborati integrativi e di rettifica della documentazione depositata in prima istanza, "qualificando le analisi già trasmesse tenendo conto degli ultimi aggiornamenti normativi".

Con nota acquisita al prot. n. 10832 del 09.08.2010, la Soems S.p.A. trasmetteva la dichiarazione di cambio di titolarità del progetto in oggetto, cedendo tutti i diritti in toto, alla società Puglia Energia S.r.l. con sede legale alla via Uberti n 14 - Cesena (FC), allegando la visura camerale della nuova società subentrata, cofirmataria del documento in parola.

Con nota assunta al prot. n. 4643 del 26.04.2011, l'ing. A. L. Catalani, in qualità di coadiutore nel fallimento in oggetto e su delega del curatore fallimentare A. Danisi, chiedeva informazioni sullo stato autorizzativo di alcuni progetti di parchi eolici presentati dalla società Soems S.p.A. nella provincia di Foggia.

Con nota prot. n. 5426 del 13.05.2011 lo scrivente Ufficio informava l'ing. A. L. Catalani della possibilità di recarsi presso la propria Sede nei giorni di ricevimento al pubblico nonché della necessità di riferirsi anche alla Provincia di Foggia quale autorità competente di possibili procedimenti intestati a Soems S.p.A.

Con nota acquisita al prot. n. 6448 del 14.06.2011 l'ing. A. L. Catalani, chiedeva di riprocedere alle verifiche di propria competenza anche con riferimento alle volture dei progetti presentati dalla Soems S.p.A., a favore della Puglia Energia S.r.l. o di altre società.

Il Servizio Ecologia con nota al prot. n. 10950 del 02.12.2011, chiedeva all'Amministrazione Comunale di dare evidenza dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale del progetto in oggetto, ai fini della consultazione ai sensi della L.R. 11/2001 e s.m.i. con eventuali indicazione di osservazioni pervenute.

Con nota del 28.12.2011 assunta al prot. n. 209 del 05.01.2012, il Comune di Sant'Agata di Puglia trasmetteva a questo Ufficio il documento attestante la pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio comunale, allegando copia di richiesta di accesso agli atti, nonché osservazioni pervenute da parte dello Studio Legale menzionato al secondo punto;

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

? Località: l'area oggetto d'intervento ricade nel territorio comunale di Sant'Agata di Puglia (FG) ed interessa le località "Palino - Palombara - Piducchiara - S. Maria D'Olivola - Piano delle Mandrie". Il parco in oggetto di valutazione è suddivisibile in due gruppi di aerogeneratori (di seguito AG): il gruppo "B" (costituito da 13 AG e collocati a sud-ovest del centro abitato) e il gruppo "A" (costituito da 23 AG e collocati a nord-est del centro abitato).

? N. aerogeneratori: 36 AG a seguito di rimodulazione in difetto;

? Diametro rotore aerogeneratori: 82 m (ibidem, pag.6).

? Altezza aerogeneratori: 85 m (ibidem).

? Potenza nominale singolo AG: 2 MW (ibidem).

? Coordinate: tratte dall'Allegato B "Relazione Tecnica" pagg.19-20. Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

A pag. 16 della "Relazione Tecnica" si rileva che "...è previsto un unico punto di consegna posto a nord-est rispetto al Comune, ad una distanza, in linea d'aria dalla torre più vicina, pari a circa 4,5 km. Di fatti il punto di connessione alla RTN verrà realizzato in adiacenza alla stazione di trasformazione terna 150/380 kV". Si rileva inoltre che essa è sita nel territorio comunale di Deliceto e si innesta sulla linea Foggia-Candela.

Gli AG inizialmente proposti erano nella misura di n. 40 unità e successivamente sono stati ridotti a n. 36, come si evince dalla documentazione integrativa e di rettifica acquisita da questo Servizio con nota prot. n. 3503 del 18.03.2009. La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la

possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- l'analisi del layout proposto denota la dimensione significativa dell'area interessata, con tutte le relative conseguenze (ad esempio consumo di suolo), legata all'eccessiva distanza che viene a crearsi tra i due gruppi A e B di AG ed ai molteplici sistemi ambientali interessati dal parco in oggetto, ricadenti in due ambiti territoriali differenti: "Subappennino Dauno" e il "Tavoliere";
- la valutazione eseguita dal proponente sotto il profilo naturalistico dell'area in oggetto risulta essere ristretta e limitata alla considerazione dei soli suoli agricoli. A riguardo, lo stesso proponente afferma che "l'unico ecosistema coinvolto dal progetto proposto è quello agricolo prevalentemente coltivato a grano duro, per cui l'assenza di ecosistemi di particolare valore scientifico e naturalistico fa sì che l'impatto su habitat e specie floristiche risulti del tutto trascurabile" (pag. 110 della "Relazione d'Impatto Ambientale"). In realtà, sebbene tali suoli siano in dominanza, non sono le uniche realtà naturalistiche esistenti, poiché essi ospitano al loro interno anche tasselli di boschi e macchie tra cui il "Bosco di San Pietro" nei pressi degli AG nn. 29-30-31, il quale viene attraversato in due punti dal cavidotto. Si pone in evidenza che il sito d'intervento ricade nella sua totalità in ATE C (AG nn. 1-2-3-7-10-11-15-16-17-18-20 e relativi cavidotti interni) ed ATE D (AG nn.21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 e relativi cavidotti interni) del PUTT-p della Regione Puglia;
- dal punto di vista faunistico, il proponente richiama le motivazioni già utilizzate in ordine al profilo naturalistico, per giustificare la presunta scarsissima interferenza tra l'impianto e le specie faunistiche presenti, rilevando viepiù la mancanza di un'assidua frequentazione della zona da parte dell'avifauna prioritaria e l'assenza di popolazioni stabili di uccelli. Nel merito, se si osserva l'area vasta in questione è inevitabile tener conto dell'elevato pregio dei SIC IT9110033 "Accadia-Deliceto", IT9110032 "Valle del Cervaro-Bosco dell'Incoronata", IT9120011 "Valle dell'Ofanto-Lago di Capacciotti" ed inoltre del Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto", localizzati in direzione pseudo-parallela alla distribuzione degli AG proposti, i quali risultano ricompresi (AG nn. 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36) nelle aree intercluse tra tali siti, ambiti territoriali rilevanti con funzioni di "aree tampone" rispetto agli stessi SIC/ZPS. Alla luce di quanto rinvenuto, si ritiene altamente probabile una interferenza tra l'impianto e le specie di uccelli migranti e stanziali che si dirigono attraverso questi corridoi ecologici per trovare ristoro e nidificare.
- L'analisi dell'impatto visivo risulta trattata brevemente nell'elaborato "Relazione d'Impatto Ambientale" (pagg. 108-109), che, però, appare poco attenta sia nella descrizione del contesto paesaggistico e degli aspetti metodologici sia nella capacità di contestualizzare l'istanza all'interno del territorio interessato. In particolare il proponente non considera l'interferenza che si verifica tra il parco eolico e le infrastrutture stradali alle quali è possibile attribuire valore paesaggistico, come la SP 101 che fiancheggia il paesaggio della valle del torrente "Calaggio" e la SP 102 che attraversa trasversalmente l'Appennino meridionale. A ciò si aggiunga che il tratturello "Cervaro-Candela-Sant'Agata" è attraversato per un tratto di circa 9 km dal cavidotto di raccordo tra i due sottogruppi di AG e che infine il tratturello "Pescasseroli-Candela" attraversa il parco eolico in prossimità degli AG nn. 26-27-28-36. Contrariamente da quanto appreso nella documentazione progettuale, si rileva la presenza di due ambiti dotati di vincolo architettonico ai sensi della L.n.1089/1939: il "Complesso conventuale di Sant'Antonio", peraltro segnalato anche nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia ed i resti del "Monastero di San Pietro D'Olivola", punti di vista di rilievo dai quali sarebbe stata necessaria un'analisi più approfondita.
- L'area esaminata rientra all'interno della Comunità dei Monti Dauni Meridionali ed ospita due principali bacini idrografici costituiti dai torrenti "Cervaro" e "Carapelle" e da numerosi affluenti: "fosso Viticone", "fosso Tufara", "vallone San Pietro", "torrente Frugno" che viene attraversato (cfr. Tav.2.6 "Attraversamento con tecnica dello spingi tubo del torrente Frugno"), "torrente Calaggio", "torrente Rio Specca" e "torrente Zimmari", i quali si distribuiscono radialmente nel territorio con regime torrentizio. In seguito a quanto riscontrato nella Carta Geomorfologica del PUTT (fogli nn.433-434), si osserva una profonda interferenza tra il parco eolico proposto ed i numerosi corsi d'acqua prima elencati, i quali -

insieme alle relative ripe fluviali -vengono intercettati in più punti dagli AG nn. 3-7-10-11-16-18-21-25-32-35-36 e dai cavidotti interni ed esterno. Infine, dai riscontri effettuati con il P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) dell'Autorità di Bacino della Puglia si evince che gli AG nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-16-17-18-19-20-30 ricadono in aree con pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1), gli AG nn. 13-14-21-22-23-24-25-29-31-32-33-34-35-36 in aree con pericolosità geomorfologica elevata (PG2) e la quasi totalità dei cavidotti interni ed esterno attraversano aree a rischio idraulico medio (R2). Questi ed altri riscontri vincolistici (es. presenza del vincolo idrogeologico) consentono di affermare che l'intervento insiste su territori dotati di discreta sensibilità sotto il profilo geomorfologico ed idrogeologico.

- In seguito ad una ricognizione dello stato dei luoghi, condotta anche con il supporto di dati in ambiente GIS, si riscontra la presenza di fabbricati ubicati a distanze inferiori a 250/300 m dagli AG nn. 1-8-9-10-11-15-23-24-25-29-33-36; inoltre emerge che l'area è interessata da una diffusa presenza di insediamenti antropici rappresentate da gruppi di case isolate: "Castagniello", "Casone Rossa" e "Casone del Notaio" e numerose masserie: "Marino", "Don Giovanni", "Piducchiara", "Ciciriello", "Palino", "Restinella", "Zingariello", "Cùtolo", "Serra d'Armi", "Tedeschi", "Contillo", "Russo" e "Mastrangelo"; questa condizione è ritenuta potenzialmente critica per le motivazioni che seguono:

? l'analisi dell'impatto acustico appare poco approfondita poiché non consente di inquadrare perfettamente la condizione del clima acustico ante operam relativamente al sito e agli effetti attesi con riferimento segnatamente ai luoghi sopra indicati, intesi quali ricettori sensibili. Nella documentazione fornita dal proponente ("Relazione d'Impatto Ambientale", pagg. 112/116) si evince che lo studio di impatto acustico non è redatto da un tecnico competente in acustica, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e come successivamente disciplinato dal D.P.C.M. 31 marzo 1998;

? sarebbe stata auspicabile una disamina più completa dello stato d'uso dei fabbricati e manufatti situati a media e breve distanza dal parco eolico, tale da indagare possibili ricadute sensibili dal punto di vista anche della pubblica incolumità nel caso si rottura di una pala o di porzioni di essa.

- Il parco eolico proposto si colloca all'interno di un territorio profondamente segnato dalla presenza di analoghe proposte progettuali. Entrambi i due gruppi A e B distano meno di 1 km da nn. 2 impianti già esistenti ed altri in avanzato iter procedimentale. Per tale motivazione è auspicabile un'attenta valutazione degli impatti cumulativi che si ripercuotono sulle componenti paesaggistiche, ambientali e naturalistiche delle stesse. Ciò nonostante, il proponente minimizza tale argomento affermando nella "Relazione d'Impatto Ambientale" che "...nell'area di installazione del parco eolico non sono presenti altri impianti eolici pertanto non vi sono impatti cumulativi sulla componente paesaggistica" (pag. 109);

- nell'Elaborato "Relazione d'Impatto Ambientale" il proponente riferisce brevemente in merito ai diversi impatti prodotti dall'intervento oggetto di istruttoria, proponendo misure di mitigazione generiche e non contestualizzate nonostante una generica dichiarata "disponibilità ad attuare eventuali misure di compensazione, qualora richieste".

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti; si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), nelle località "Palino - Palombara - Piducchiara - S. Maria D'Olivola - Piano delle Mandrie", presentato dalla Puglia Energia S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale

ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria. Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 72 MW, da realizzare nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) nelle località "Palino - Palombara - Piducchiara - S. Maria D'Olivola - Piano delle Mandrie" - Proponente: Puglia Energia S.r.l., già Soems S.p.A. - Sede legale: via Uberti, 14, 47023 Cesena (FC).

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), nonché alla dr.ssa A. Danesi curatore fallimentare nella procedura relativa a Soems Spa.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,

Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli
